



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

(Provincia di Lucca)

Piazza Dante, 1
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi – Lucca
tel. 0584/2801 Fax 0584/280246

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 361 Data 12/09/2019	OGGETTO: Determinazioni in materia di procedimento disciplinare - Costituzione Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
----------------------------------	--

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze Comunale di Forte dei Marmi, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presente	Assente
1	Murzi Bruno	Sindaco	X	
2	Polacci Graziella	Vice Sindaco		X
3	Ghiselli Enrico	Assessore Effettivo	X	
4	Corallo Anna	Assessore Effettivo	X	
5	Mazzoni Andrea	Assessore Effettivo	X	
			4	1

Assume la presidenza il Sindaco, Dr. Bruno Murzi.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luca Lazzarini.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.lgs. 25.05.2017 n. 75 (c.d. Riforma Madia) che ha innovato la materia disciplinare per i dipendenti pubblici c.d. contrattualizzati, operando varie modifiche agli artt. 55 e ss del D.lgs n.165 /2001 con individuazioni di forme e termini diversi ed introducendo una riserva di legge in tale materia così come risulta dalle seguenti disposizioni:

- ART. 55, I comma: le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile,
- Art. 55bis comma 9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.
- Art. 55bis comma 4: fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
- Art. 55bis comma 9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento;
- art.55, 2 comma, II cpv : salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo (v. artt.55 quater, 55 quinquies e sexies,) la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.

Visto con riferimento a quest'ultima disposizione, il nuovo CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 stipulato in data 21.05.2018 che segnatamente con gli articoli dal 57 al 63 stabilisce infrazioni e sanzioni, che vanno a costituire il contenuto del "Codice Disciplinare" ex art.59, comma 11 del

CCNL, pubblicato sul sito del Comune di Seravezza il 30 maggio dl 2018 ed entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione;

Considerato che, stante le citata riserva di legge vigente in materia disciplinare quanto alla procedura da applicarsi, appare non necessario, oltre che potenzialmente dannoso, adottare un regolamento disciplinare di ente che potrebbe inavvertitamente introdurre disposizioni ulteriori diverse da quelle previste dal legislatore o non venire costantemente aggiornato, con la conseguenza della nullità di tali norme che, se applicate, determinerebbero l'annullamento giudiziale del provvedimento irrogato;

Ritenuto invece di dovere intervenire sulla istituzione e composizione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinare (U.P.D.) previsto dall'art.55bis, Il comma "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;

Preso atto del parere n. 148861 del 6 novembre 2015, segnalato anche dall'ARAN, con il quale l'ANAC ha superato un proprio precedente orientamento basato sulla Circolare della Funzione Pubblica n.1/2013 ed ha prodotto un'interpretazione innovativa, ritenendo possibile incaricare della responsabilità dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari il Segretario generale incaricato anche della funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Ritenuto, pertanto:

- Di istituire l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per lo svolgimento delle necessarie competenze amministrative, individuando il titolare nel Segretario Generale dell'Ente;
- di stabilire che nei casi di incompatibilità o conflitto d'interessi, anche potenziale, assenza del soggetto nominato, ovvero per casi attinenti ipotesi particolarmente gravi e complesse, il Sindaco con decreto motivato può nominare, anche per il singolo procedimento, quale dell'U.P.D., altro Responsabile di Settore o esperti in materia che possono essere individuati tra i Segretari Comunali o dipendenti di altra Amministrazione pubblica, di qualifica non inferiore a Dirigente, con provata esperienza, in servizio ovvero anche in professionisti esterni esperti in materie giuridiche. Ai componenti esterni compete un compenso che sarà determinato con l'atto di nomina.
- di stabilire inoltre che l'U.P.D., sia supportato per l'attività amministrativa, dagli uffici comunali tra i quali in particolare Personale, Segreteria e Messo Comunale;

Visto il vigente Regolamento Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera GC 36/2010 e smi;

Accertata la competenza a procedere ex art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2015 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA

1) Di istituire l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per lo svolgimento delle necessarie competenze amministrative, individuando il titolare nel Segretario Generale dell'Ente;

2) Di stabilire che nei casi di incompatibilità o conflitto d'interessi, anche potenziale, assenza del soggetto nominato, ovvero per casi attinenti ipotesi particolarmente gravi e complesse, il Sindaco con decreto

motivato può nominare, anche per il singolo procedimento, quale dell'U.P.D., altro Responsabile di Settore o esperti in materia che possono essere individuati tra i Segretari Comunali o dipendenti di altra Amministrazione pubblica, di qualifica non inferiore a Dirigente, con provata esperienza, in servizio ovvero anche in professionisti esterni esperti in materie giuridiche. Ai componenti esterni compete un compenso che sarà determinato con l'atto di nomina;

3) Di stabilire che l'U.P.D., sia supportato per l'attività amministrativa, dagli uffici comunali tra i quali in particolare Personal, e Segreteria e Messo Comunale;

4) Di dare atto che le forme e i termini del procedimento disciplinare sono quelli definiti dagli artt. 55 ss del D. Lgs. 165/2001 come modificati dal D.lgs. 25.05.2017 n. 75 ;

5) Di dare atto che i Responsabili di Settore sono competenti per le infrazioni punibili con sanzione del rimprovero verbale da irrogarsi con le modalità stabilite dall'art.58, comma 4, del CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 stipulato in data 21.05.2018;

6) Di dare atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in precedenza;

7) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. N 36/2010 e smi;

8) Di inserire il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali;

9) Di comunicare l'adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari a norma dell'art. 125 del D. Lgs 267/2000.

Indi sempre con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA INOLTRE

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dr. Bruno Murzi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Luca Lazzarini

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 13/09/2019 per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale 13/09/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Luca Lazzarini

- E' stata trasmessa in elenco con lettera in data 13/09/2019, ai signori capi gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs 267/2000;
- **che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/09/2019:**
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000).

Dalla Residenza Comunale 13/09/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Luca Lazzarini
